

**Sentenza:** n. 274 del 20 novembre 2013

**Materia:** viabilità, trasporti

**Parametri invocati:** articoli 97 (secondo la Regione Veneto), 117, terzo e quarto comma, 118, principio di leale collaborazione e di certezza del diritto, alcune disposizioni dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e della legge di attuazione delle norme statutarie

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Regione Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento

**Oggetto:** art. 16, comma 10-bis; art. 17-ter, comma 5, e 17-undecies, commi 4 e 6, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), conv., con mod., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

**Esito:** - illegittimità costituzionale, art. 16, comma 10-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in contrasto con il principio di leale collaborazione;

- illegittimità costituzionale art. 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012, come convertito dalla legge n. 134 del 2012, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis del medesimo decreto-legge non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai principi in esso contenuti, per contrasto con le disposizioni di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 266/1992;

- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-undecies, commi 4 e 6, del d.l. n. 83 del 2012, come convertito dalla legge n. 134 del 2012, promossa, in relazione all'art. 97 della Costituzione

**Estensore nota:** Carla Paradiso

### **Sintesi:**

La Regione Veneto, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato, tra le altre, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 10-bis, all'articolo 17-ter, comma 5, e all'articolo 17-undecies, commi 4 e 6, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per violazione degli articoli 97 (secondo la Regione Veneto), 117, terzo e quarto comma, 118, del principio di leale collaborazione e di certezza del diritto, di alcune disposizioni dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e della legge di attuazione delle norme statutarie.

In sintesi la Corte dichiara:

a) in relazione all'articolo 16, comma 10 bis che la disposizione impugnata contrasta con la propria giurisprudenza, la quale ha evidenziato la necessità che, *nell'articolare lo strumento dell'intesa, debbano essere predisposte procedure adeguate a superare le eventuali divergenze tra le parti; procedure che, in questo caso, non sono neppure sommariamente delineate dal legislatore*. La Corte si era già espressa in merito alla necessità dell'intesa con la sentenza 62/2011 e ribadisce che il principio già affermato è sostanzialmente svuotato di significato dalla previsione del termine di 60 giorni, stabilito unilateralmente dal legislatore statale con la disposizione impugnata, termine che si configura come irragionevolmente breve, specie in riferimento alla complessità dell'opera. *“Esso è, come la giurisprudenza di questa Corte ha già*

*avuto modo di affermare con riferimento persino a termini più lunghi, «così esiguo da rendere oltremodo complesso e difficoltoso lo svolgimento di una qualsivoglia trattativa» (sentenza n. 179 del 2012), cosicché la sua rapida decorrenza contrasta irrimediabilmente con la logica collaborativa che informa la previsione stessa dell'intesa». Pertanto, l'art. 16, comma 10-bis, del d.l. n. 83 del 2012, prevedendo il raggiungimento di una intesa entro un termine sproporzionatamente breve, senza che siano regolate le modalità per procedere ad ulteriori trattative tra lo Stato e la Provincia autonoma, è costituzionalmente illegittimo, perché contrasta con il principio di leale collaborazione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale.*

- b) in relazione all'articolo 17-ter, comma 5, la disposizione censurata, prevedendo la temporanea applicazione in tutto il territorio nazionale, e perciò anche nelle Regioni e nelle Province autonome, della normativa statale contenuta nel Capo IV-bis del d.l. n. 83 del 2012, come convertito, nell'attesa che le Regioni e le due Province autonome provvedano ad adeguare la propria normativa ai principi individuati dal legislatore statale, si pone in evidente contrasto con le disposizioni di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol contenute nell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Quest'ultimo prevede un particolare procedimento di adeguamento della legislazione regionale e provinciale al sopravvenire di nuovi principi stabiliti dalla legislazione statale, nelle materie di competenza esclusiva e concorrente. A differenza delle altre Regioni, la legislazione regionale e provinciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol deve essere adeguata, nel termine di sei mesi, ai principi e ai limiti stabiliti dal legislatore statale. Tale procedimento esclude, perciò, *«l'immediata applicabilità alle Province autonome della legislazione statale, sancendo solo un obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle condizioni e nei limiti specificati in tale normativa» (sentenza n. 162 del 2007)*. La disposizione impugnata, contrariamente a quanto stabilito nelle summenzionate disposizioni statutarie di attuazione, prevede invece l'immediata applicazione della legislazione statale anche nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e nelle due Province autonome, fatta salva la "cedevolezza" delle disposizioni statali che non costituiscono principi vincolanti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia. La questione avente ad oggetto l'art. 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012, come convertito, è pertanto fondata, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai principi in esso contenuti.
- c) in relazione all'articolo 17-undecies, commi 1 e 2, la Corte ritiene il ricorso non ammissibile perché la legislazione censurata, relativa all'erogazione di contributi statali a chiunque acquisti veicoli a basse emissioni complessive, non ha alcuna attinenza con la materia del trasporto pubblico locale. Essa persegue chiaramente lo scopo di incoraggiare l'utilizzo di veicoli ad energia "pulita" al fine di migliorare la qualità dell'aria, ed è pertanto riferibile alla materia «tutela dell'ambiente» di cui all'articolo 117, terzo comma, lettera s), Cost., di esclusiva competenza legislativa statale.
- Come la Corte ha costantemente affermato, le Regioni *«possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza legislativa soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali, senza che possano aver rilievo denunce di illogicità o di violazione di principi costituzionali che non ridondino in lesione delle sfere di competenza regionale» (sentenza n. 98 del 2007)*. La violazione dell'articolo 97 Cost. dedotta nel presente giudizio non ridonda in alcun modo sulle competenze regionali e, pertanto, la questione è inammissibile.